Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(art.38 e 47 D.P.R. n.445 28.12.2000)
Da produrre agli organi della pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico……
Dell'Istituto comprensivo di……
Via……..

OGGETTO: RITIRO ISCRIZIONE SCOLASTICA

I sottoscritti …….…… .nata a ……. .il ……. in veste di Madre e …….……..…… nato a ……. il ……... in veste di Padre del minore ……..…….. nato/a ……..……. il ……. frequentante la scuola …… di ……..…… classe/sezione…….
Consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del c.p., secondo quanto prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R. 445/2000,

COMUNICANO

che da oggi …… viene ritirata l'iscrizione scolastica di nostro figlio ……. dalla scuola …… per avvalerci del diritto ***all'istruzione famigliare***, così come previsto e definito all'art. 1 comma 4 del DLgs. 76/2005

DIACHIARANO

- di aver provveduto a darne comunicazione alle competenti autorità, indicando in essa anche le capacità tecniche ed economiche, così come previsto dall'art.1 comma 4 del D.Lgs 76/2005 ed in particolare al solo ente comunale per lo svolgimento del suo ruolo di vigilanza (art.5 comma 2 lettera a) del D.Lgs 76/2005);
- di provvedere al rinnovo di tale comunicazione annualmente alle autorità competenti; per tutto il periodo che la famiglia intende avvalersi del diritto all'istruzione famigliare, così come previsto dall'art.1 comma 4 del D.Lgs 76/2005;
- si precisa che, non sussistendo più un rapporto di iscrizione o di richiesta di iscrizione, la comunicazione al Dirigente Scolastico non è pertinente in quanto il suo ruolo di responsabilità di vigilanza viene meno (art.5 comma 2 lettera b) del D.Lgs 76/2005 - Circolare Min.4891 9 luglio 2018 "i dirigenti provvedono a detta vigilanza nei confronti degli ***iscritti*** …"); sarà quindi l'ente comunale, se ritenuto da lui dovuto, a provvedere di darne comunicazione al Dirigente Scolastico.

DICHIARANO inoltre

- di non essere al momento interessati a formalizzare il percorso scolastico di nostro figlio/a né di aver accettato alcuna offerta formativa da nessun istituto statale o paritario, né da alcun istituto non statale non paritario ma iscritto ad albi regionali (D.Lgs 62/2017);
- di non avvalersi al momento della facoltà di richiedere esame di idoneità per il passaggio a classi successive;
- si precisa a tal proposito che il D.Lgs n.62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, …" riguarda i processi di valutazione; in

particolare al Capo I - PRINCIPI GENERALI - Art. 1. Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione, al capo 1. "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione …" mette in evidenza che tale normativa è rivolta agli alunni/studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale; al capo 2 sempre dell'art. 1 prosegue chiarendo che: "La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, …"

- quindi, tale norma non trova applicazione per chi, non essendo iscritto o con richiesta di iscrizione e non avendo accettato alcuna offerta formativa da parte di alcuna istituzione scolastica, non si configura quale alunno/studente e non può essere valutato sulla base di un'offerta formativa né formalizzata e nemmeno sottoscritta in fase di iscrizione;
- quanto previsto all'art 23, Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI del D.Lgs n.62/2017, "Istruzione parentale - In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione." Può valere solo per chi si avvale dell'esame d'idoneità e quindi rientra nella categoria definibile quale alunno/studente di una istituzione scolastica, candidato esterno e che abbia accettato l'offerta formativa della suddetta istituzione scolastica sulla quale si baserà la valutazione in un percorso di richiesta di esame d'idoneità.
- i disposti valutativi del D.Lgs n.62/2017 basati sull'offerta formativa dell'istituzione scolastica, confliggono infatti con la Legge 59/1997 art.21 c.9 "l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto ad apprendere" e quindi con la scelta di istruzione ed educativa della famiglia. Si rimanda a tal proposito alle "motivazioni" inserite nella comunicazione di istruzione famigliare.
- si porta l'attenzione a tal proposito alla sentenza del tribunale di Pescara dell'anno 2018, in cui "si afferma che l'esame di idoneità e l'istruzione parentale sono due categorie diverse e perciò non necessariamente interconnesse una all'altra: il fatto di non far sostenere l'esame scolastico, di per sé, non significa che la famiglia non abbia assolto al dovere costituzionale dell'istruzione. Perciò non è reato. L'esame scolastico in sé non raduna, celebra e sancisce di fronte allo Stato la messa in opera di un'idonea attività di istruzione dei propri figli da parte dei genitori. Di conseguenza, non può trovare applicazione l'art. 731 c.p., che comporterebbe la violazione sia del fondamentale principio di tassatività, sia del suo logico corollario del divieto di analogia in malam partem" …. Il giudice ritiene inoltre insufficiente la motivazione burocratica addotta dalla dirigente per giustificare l'azione penale intrapresa contro la famiglia, quindi avvalora sostanzialmente l'interpretazione della famiglia che muove da un approccio concreto e di sostanza, al momento legittimo della verifica.
- si precisa inoltre che, il ruolo e responsabilità di vigilanza del Dirigente Scolastico, venendo meno l'iscrizione, è di fatto venuto meno anch'esso (art.5 comma 2 lettera b) del D.Lgs 76/2005 - Circolare Min.4891 9 luglio 2018 "i dirigenti provvedono a detta vigilanza nei confronti degli ***iscritti*** …");

➢ qualora valutassimo, durante il percorso d'istruzione familiare, di avvalerci di quanto sopra provvederemo a farne richiesta così come previsto per legge.

Pertanto si rende noto che

dal giorno …… è sollevato da qualsiasi responsabilità di vigilanza il dirigente scolastico …….. in quanto non sussistono più i presupposti per legge, venendo a mancare l'atto di iscrizione.

la presente comunicazione è stata redatta ai sensi della seguente normativa, in ordine gerarchico delle fonti:

-Costituzione Italiana

art.30 "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti"

art. 33 "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento…enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti senza oneri per lo stato"

-Legge 59/1997 art.21 c.9 "l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale […]

-Legge 296/2006 art.1 c.622 "*L'ISTRUZIONE* impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è *finalizzata* a *consentire* il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore […]

-Decreto Legislativo 297/1994

art.111 c.2 "i genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrarne di avere la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alle competenti autorità"

art.113 1- rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori.

art.192 c.1 "per coloro che *non provengono* da istituti e scuole statali *l'accesso* alle classi successive avviene per esame di idoneità"

-Decreto legislativo 76/2005

art.1 c.4 "i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o *direttamente* all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di avere la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alle *competenti autorità*, che provvede agli opportuni controlli"

art. 5 c.1 "responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci"

c.2 "alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione […] provvedono a) il COMUNE, ove hanno residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere; b) il dirigente dell'istituzione scolastica […] presso la quale siano *ISCRITTI* o abbiano fatto *RICHIESTA di ISCRIZIONE* […]

-Codice Civile art.4 "i regolamenti non possono contenere norme contrarie alla disposizione di legge"

-Circolare Min.4891 9 luglio 2018 "i dirigenti provvedono a detta vigilanza nei confronti degli ***iscritti*** […] fermo restando i compiti delle autorità comunali […]

-Sentenza del Tribunale di Pescara, 24 luglio 2018

la mancata accettazione parziale o totale della presente dichiarazione, pone i presupposti per incorrere nella violazione dell'art.323 c.p. e che le dichiarazioni sostitutive sono atti destinati a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, fanno fede fino a querela di falso ideologico o materiale in base all'art. 221/227 c.p.c.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Luogo……..data……

I dichiaranti

Firma padre …….

Firma madre ……..